

OSSERVATORIO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE**Ottobre 2023****LEGISLAZIONE
(di Alice Savarino)**

Novità in materia penale e processuale penale rinvenute nei provvedimenti normativi pubblicati in G.U. nel periodo compreso tra il 1.10.23 e il 31.10.2023.

DECRETO-LEGGE 5 ottobre 2023, n. 133

Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.

GU Serie Generale n. 233 del 5.10.2023

Entrata in vigore del provvedimento: 6.10.2023

Con il d.l. 133/2023, il legislatore interviene nuovamente in materia di immigrazione e sicurezza dettando un pacchetto di misure ad ampio spettro, riguardanti, tra l'altro, modifiche alla procedura speciale di trattazione della richiesta di una domanda di protezione internazionale "reiterata" (cioè successiva rispetto ad una prima domanda di protezione già presentata e già rigettata definitivamente nel merito); modifiche alla disciplina di allontanamento ingiustificato del richiedente dalle strutture di accoglienza nell'ambito del procedimento di riconoscimento della protezione internazionale; modifiche alla disciplina sulle procedure di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e di accertamento dell'età.

Guardando ai possibili riflessi in ambito punitivo della disciplina introdotta con il decreto in esame, si ritiene opportuno segnalare le seguenti disposizioni:

- Il Capo I del decreto - *Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'immigrazione irregolare*, introduce all'art. 1. **Disposizioni in materia di espulsioni per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sicurezza dello Stato**, apportando alcune modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al d.lgs. 25.7.1998, n. 286. Si segnala, in particolare, la modifica dell'art. 9 co. 10 del TUI, il quale prevede che «*Nei confronti del titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l'espulsione può essere disposta per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato dal Ministro dell'interno, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e si*

applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 11. Quando ricorrono gravi motivi di pubblica sicurezza l'espulsione è disposta dal prefetto. Avverso il provvedimento del prefetto può essere presentato ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Si applica l'articolo 13, comma 3.» Viene modificato anche l'art. 13 TUI, in relazione alla procedura per l'espulsione dei cittadini extra-UE soggiornanti di lungo periodo in Italia, nei casi in cui siano destinatari di misure di sicurezza diverse dalla detenzione in carcere. Nel dettaglio, viene aggiunto al co. 3 della disposizione il seguente periodo: «Salvo quanto previsto all'articolo 235 del codice penale, quando lo straniero è sottoposto a una delle misure amministrative di sicurezza di cui al Titolo VIII del codice penale, l'espulsione è disposta ai sensi dell'articolo 200, quarto comma, dello stesso codice e del presente testo unico. Il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta al magistrato di sorveglianza che ha disposto la misura. Si applicano le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo.»

- Infine, nell'ambito delle **disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati** (art. 5 del decreto), intervenendo a modifica del d.lgs. 18.8.2015, n. 142, la riforma introduce all'art. 19-bis della disciplina, un co. 3-ter che prevede che «Quando, sulla base degli accertamenti di cui ai commi 3 e 3-bis, il soggetto è condannato per il reato di cui all'articolo 495 del codice penale, la pena può essere sostituita con la misura dell'espulsione dal territorio nazionale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»

LEGGE 9 ottobre 2023, n. 137

Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.

GU Serie Generale n. 236 del 9.10.2023

Entrata in vigore del provvedimento: 10.10.2023

Il d.l. 105/2023 ha introdotto alcune novità in ambito penale, riguardanti la fattispecie di incendio boschivo ex art. 423-bis Cp, e in ambito processuale penale, specie in materia di intercettazioni (*Osservatorio normativo e giurisprudenziale – luglio e agosto 2023*, in www.la legislazione penale.eu 21.9.2023, 5 s.).

In sede di conversione in legge del decreto sono state apportate ulteriori e rilevanti modifiche su entrambi i fronti, rispetto alle quali si ritiene opportuno segnalare quanto segue:

- L'art. 1, in particolare, oltre a stabilire l'**applicabilità** (anche nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto) dei **meno stringenti requisiti** previsti per i delitti «di criminalità organizzata» dall'**art. 13 del d.l. 13.11.1991, n. 152** (conv. con mod. dalla l. 12.7.1991, n. 203) ai procedimenti per delitti, consumati o tentati, di **attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti** (art. 452-*quaterdecies* Cp) e di **sequestro di persona a scopo di estorsione** (art. 630 Cp) e per **i delitti commessi con finalità di terrorismo o di agevolare associazioni mafiose o avvalendosi del metodo mafioso**, interviene sulla disciplina delle intercettazioni, prevedendo, al **co.2 dell'art. 268 Cpp una limitazione alla trascrizione, anche sommaria, dei contenuti non rilevanti ai fini delle indagini delle comunicazioni intercettate**, dei quali «nessuna menzione viene riportata nei verbali e nelle annotazioni della polizia giudiziaria, nei quali è apposta l'espressa dicitura: "La conversazione omessa non è utile alle indagini"». Si precisa che il Pm debba vigilare sulla conformità dei verbali rispetto a tale limitazione e nel **co.2-bis dell'art. 268 Cpp** il richiamo ai "dati personali definiti sensibili dalla legge" – che non devono essere riportati nel verbale, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini – viene sostituito con il riferimento a "**fatti e circostanze afferenti alla vita privata degli interlocutori**".
- L'art. 2, al quale non sono state apportate modifiche rilevanti in sede di legge di conversione, stabilisce che le **intercettazioni relative ai procedimenti penali iscritti dopo il 28.2.2025 siano effettuate mediante apposite infrastrutture digitali interdistrettuali**, affidando l'attuazione della norma a successivi decreti ministeriali, da adottarsi previo parere del CSM, del Garante per la protezione dei dati personali e del Comitato interministeriale per la cybersicurezza.
- Particolarmente degna di nota, inoltre, l'introduzione con la legge di conversione dell'art. 2-*bis* che detta **disposizioni urgenti in materia di contrasto della criminalità informatica e di cybersicurezza**. Va segnalata specialmente l'aggiunta del **co. 4-bis all'art. 371-bis Cpp**, che estende le **funzioni di impulso del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo** nei confronti dei procuratori distrettuali anche in relazione ai **procedimenti per i delitti di cui agli artt. 615-ter, co.3, 635-ter e 635-quinquies Cp**, nonché,

quando i fatti sono commessi in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli artt. 617-*quater*, 617-*quinquies* e 617-*sexies* Cp. Si prevede, poi, al co. 4-*bis* dell'art. 17 d.l. 14.6. 2021, n. 82, (conv., con mod. dalla l. 4.8.2021, n. 109) che, nell'ambito delle proprie funzioni, l'**Agenzia per la cybersicurezza nazionale** trasmetta al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo i dati, le notizie e le informazioni rilevanti per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 371-*bis* Cpp. Importanti modifiche hanno interessato anche la disciplina delle **operazioni sotto copertura** (art. 9 l. 16.3.2006, n. 146), nell'ambito della quale viene ampliato il novero delle attività ritenute dalla legge non punibili, compiute dai soggetti legittimati nel corso di specifiche operazioni di polizia al fine di acquisire elementi di prova, in ordine ai **delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione**. L'estensione riguarda, in particolare, le condotte dei soggetti legittimati che durante le operazioni investigative *«si introducono all'interno di un sistema informatico o telematico, danneggiano, deteriorano, cancellano, alterano o comunque intervengono su un sistema informatico o telematico ovvero su informazioni, dati e programmi in esso contenuti, attivano identità, anche digitali, domini e spazi informatici comunque denominati, anche attraverso il trattamento di dati personali di terzi, ovvero assumono il controllo o comunque si avvalgono dell'altrui dominio e spazio informatico comunque denominato o compiono attività prodromiche o strumentali»*. Viene aggiunta, poi, al co.1 della medesima disposizione, la lettera b-*ter*, con la quale il raggio di applicazione della causa di giustificazione in esame viene ampliato in relazione agli **ufficiali di polizia giudiziaria dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione** (art. 7-*bis* d.l. 27.7. 2005, n. 144, conv. con mod. dalla l. 31.7.2005, n. 155) *«i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia finalizzate al contrasto dei reati informatici commessi ai danni delle infrastrutture critiche informatizzate individuate dalla normativa nazionale e internazionale e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova, anche per interposta persona, compiono le attività di cui alla lettera a) ovvero si introducono all'interno di un sistema informatico o telematico, danneggiano, deteriorano, cancellano, alterano o comunque intervengono su un sistema informatico o telematico ovvero su informazioni, dati e programmi in esso contenuti, attivano identità, anche digitali, domini e spazi informatici comunque denominati, anche attraverso il trattamento di dati personali di terzi, ovvero assumono il controllo o comunque si avvalgono*

dell'altrui dominio e spazio informatico comunque denominato o compiono attività prodromiche o strumentali».

- Passando alle novità che interessano propriamente il diritto penale, si segnalano, innanzitutto, le modifiche introdotte in sede di conversione dall'art. 6 del decreto agli artt. **423-bis e 423-ter Cp**. La **fattispecie di incendio boschivo**, art. 423-bis Cp, viene estesa anche al caso in cui l'incendio riguardi **foreste o zone di interfaccia urbano-rurale**; il **minimo edittale della pena detentiva per l'ipotesi dolosa viene innalzato** da quattro a sei anni e per l'ipotesi colposa da uno a due anni; viene introdotto un co. 5 in cui si prevede un'**ipotesi aggravante** (con aumento di pena da un terzo alla metà), **«quando il fatto è commesso al fine di trarne profitto per sé o per altri o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti all'esecuzione di incarichi o allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi»**. Tra le pene accessorie previste dall'art. 423-ter Cp nel caso di condanna per il reato di cui all'art. 423-bis Cp viene aggiunta **l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, per la durata di cinque anni** (di conseguenza viene soppresso il riferimento all'art. 423-bis, co.1 Cp all'interno dell'art. 32-quater Cp).
- L'art. 6-bis del decreto in esame interviene sulla **disciplina in materia di tutela della fauna e attività venatoria**, inserendo una lettera c-bis), al co. 1 dell'art. 30 l. 11.2.1992, n. 157, nella quale si prevede **«l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 4.000 a euro 10.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus*)»** (per un primo commento sul punto, si segnalano le osservazioni critiche di F. Fasani, *“Menare l'orso (marsicano) a Modena”. Una piccola sfida nella lotta al populismo penale*, in www.sistemapenale.it, 10 ottobre 2023).
- L'art. 6-ter, poi, introduce alcune innovazioni in materia di diritto penale ambientale. L'**ipotesi di abbandono di rifiuti prevista dall'art. 255, d.lgs. 3.4.2006, n. 152**, precedentemente sanzionata in via amministrativa, viene ora punita con l'**ammenda** da mille a diecimila euro, con aumento di pena fino al doppio se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi. **Nell'ipotesi dell'aggravante di cui al co.2 dell'art. 452-quater Cp**, nel caso in cui il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, l'aumento di pena viene innalzato **(da un terzo alla**

metà) e la circostanza ad effetto comune diventa ad effetto speciale. Lo stesso viene previsto rispetto all'aggravante del **reato di inquinamento ambientale, art. 452-bis Cp, co. 2**, ma nell'ambito di quest'ultima fattispecie si inserisce un'ipotesi ulteriore di aggravamento di pena da un terzo alla metà **nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico**. Si modifica, infine, il regime della **confisca in casi particolari, art. 240-bis Cp**, estendendo la fattispecie di cui al primo comma ai delitti previsti dagli artt. 452-bis, 452-ter, 452-sexies, 452-quaterdecies Cp.

- Nello stesso co. 6-ter del decreto si interviene anche sulla **disciplina della responsabilità da reato degli enti, d.lgs. 8.6.2001, n. 231**, con l'inserimento nel novero dei delitti presupposto (previsti dall'art. 24) delle ipotesi di cui agli artt. 353, 353-bis Cp. Viene, poi, stabilito nell'ambito dell'art. 25-octies.1 del d.lgs. 231/2001 che, in relazione alla commissione del **delitto di cui all'art. 512-bis Cp (Trasferimento fraudolento di valori)**, **si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote**.

Si riportano, nel dettaglio, gli articoli del decreto in esame che introducono modifiche in materia penale e processuale penale, tratti dal testo del d.l. 105/2023 coordinato con la l. conv. 137/2023 (cfr. GU Serie generale n. 236 del 9.10.2023, 130 ss.).

Capo I – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCESSO PENALE

Art. 1. – Disposizioni in materia di intercettazioni

«1. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si applicano anche nei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 452-quaterdecies 630 del codice penale, ovvero commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2-bis. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 267 del codice di procedura penale, la parola: «indica» è sostituita dalle seguenti: «espone con autonoma valutazione» e dopo la parola: «necessaria» sono inserite le seguenti: «, in concreto,».

2-ter. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, soltanto il contenuto delle comunicazioni intercettate rilevante ai fini delle indagini, anche a favore della persona sottoposta ad indagine. Il contenuto non rilevante ai fini delle indagini non è trascritto neppure sommariamente e nessuna menzione ne viene riportata nei verbali e nelle annotazioni della polizia giudiziaria, nei quali è apposta l'espressa dicitura: "La conversazione omessa non è utile alle indagini"»;

b) al comma 2-bis, le parole: «affinché nei verbali» sono sostituite dalle seguenti: «affinché i verbali siano redatti in conformità a quanto previsto dal comma 2 e negli stessi» e le parole: «dati personali definiti sensibili dalla legge» sono sostituite dalle seguenti: «fatti e circostanze afferenti alla vita privata degli interlocutori».

2-quater. All'articolo 270, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1» sono soppresse.

2-quinquies. La disposizione di cui al comma 2-quater si applica ai procedimenti iscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Art. 2. – Istituzione delle infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni nonché modifica alla disciplina in materia di registrazione delle spese per intercettazioni.

«1. Al fine di assicurare i più elevati e uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza, economicità e capacità di risparmio energetico dei sistemi informativi funzionali alle attività di intercettazione eseguite da ciascun ufficio del pubblico ministero, sono istituite apposite infrastrutture digitali interdistrettuali.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le infrastrutture di cui al comma 1 e sono definiti i requisiti tecnici essenziali al fine di assicurare la migliore capacità tecnologica, il più elevato livello di sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi.

3. Con ulteriore decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, sono definiti i requisiti tecnici specifici per la gestione dei dati, che assicurino l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei dati medesimi anche in relazione al conferimento e ai sistemi di ripristino, ed è disciplinato il collegamento telematico tra le infrastrutture di cui al comma 1 e i luoghi di ascolto presso le procure della Repubblica, garantendo il massimo livello di sicurezza e riservatezza.

4. I requisiti tecnici delle infrastrutture garantiscono l'autonomia del procuratore della Repubblica nell'esercizio delle funzioni di direzione, organizzazione e sorveglianza sulle attività di intercettazione e sui relativi dati, nonché sugli accessi e sulle operazioni compiute sui dati stessi. Fermi restando il segreto investigativo e le garanzie di riservatezza e sicurezza dei dati, il Ministero della giustizia assicura l'allestimento e la

manutenzione delle infrastrutture nel rispetto delle predette funzioni e, in ogni caso, con esclusione dell'accesso ai dati in chiaro.

5. Con successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro il 1° marzo 2024, è disposta l'attivazione presso le infrastrutture di cui al comma 1, previo accertamento della loro piena funzionalità, dell'archivio digitale di cui agli articoli 269, comma 1, del codice di procedura penale e 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

6. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, sono autorizzati la migrazione dei dati dalle singole procure della Repubblica e il conferimento dei nuovi dati. I tempi, le modalità e i requisiti di sicurezza della migrazione e del conferimento sono definiti con decreto del Ministro della giustizia. Le operazioni sono effettuate dalla direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, di intesa con i singoli procuratori della Repubblica.

7. Le attività di cui all'articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono effettuate presso la procura della Repubblica che ha disposto le operazioni di intercettazione.

8. Le intercettazioni relative ai procedimenti penali iscritti successivamente alla data del 28 febbraio 2025 sono effettuate mediante le infrastrutture digitali di cui al comma 1.

9. I decreti di cui al presente articolo sono adottati sentiti il Consiglio superiore della magistratura, il Garante per la protezione dei dati personali e il Comitato interministeriale per la cybersicurezza. Ciascuno dei pareri è espresso entro venti giorni dalla trasmissione della richiesta, decorsi i quali il provvedimento può essere comunque adottato.

9-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 168-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto il seguente: «3-bis. L'importo delle spese relative alle operazioni di intercettazione è specificamente annotato nel foglio delle notizie di cui all'articolo 280 [...]».

Art. 2-bis – Disposizioni urgenti in materia di contrasto della criminalità informatica e di cybersicurezza

«1. Per la medesima finalità, di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto, di assicurare i più elevati e uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza ed economicità dei sistemi informativi, nonché a fini di contrasto della criminalità informatica, dopo il comma 4 dell'articolo 17 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, è inserito il seguente: «4-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, l'Agenzia trasmette al

procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo i dati, le notizie e le informazioni rilevanti per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 371-bis del codice di procedura penale».

2. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo la lettera n) è inserita la seguente: «n-bis) nell'ambito delle funzioni di cui al primo periodo della lettera n), svolge ogni attività diretta all'analisi e al supporto per il contenimento e il ripristino dell'operatività dei sistemi compromessi, con la collaborazione dei soggetti pubblici o privati che hanno subito incidenti di sicurezza informatica o attacchi informatici. La mancata collaborazione di cui al primo periodo è valutata ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 1, commi 10 e 14, del decreto-legge perimetro, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del medesimo decreto-legge perimetro, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere g) e i), del decreto legislativo NIS e di cui all'articolo 40, comma 3, alinea, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; restano esclusi gli organi dello Stato preposti alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, nonché gli organismi di informazione per la sicurezza di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124».

3. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54-ter, comma 1, le parole: «nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,»;

b) all'articolo 371-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-bis. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le funzioni di impulso di cui al comma 2 anche in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 615-ter, terzo comma, 635-ter e 635-quinquies del codice penale nonché, quando i fatti sono commessi in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 617-quater, 617-quinquies e 617-sexies del codice penale. Si applicano altresì le disposizioni dei commi 3 e 4 del presente articolo»;

c) all'articolo 724, comma 9, le parole: «all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis»;

d) all'articolo 727, comma 8, le parole: «all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,».

4. All'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero si introducono all'interno di un sistema informatico o telematico, danneggiano, deteriorano, cancellano, alterano o comunque intervengono su un sistema informatico o telematico ovvero su informazioni, dati e programmi in esso contenuti, attivano identità, anche digitali, domini e spazi informatici comunque denominati, anche attraverso il trattamento di dati personali di terzi, ovvero assumono il controllo o comunque si avvalgono dell'altrui dominio e spazio informatico comunque denominato o compiono attività prodromiche o strumentali»;

2) dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente:

«b-ter) gli ufficiali di polizia giudiziaria dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7 -bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia finalizzate al contrasto dei reati informatici commessi

ai danni delle infrastrutture critiche informatizzate individuate dalla normativa nazionale e internazionale e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova, anche per interposta persona, compiono le attività di cui alla lettera a) ovvero si introducono all'interno di un sistema informatico o telematico, danneggiano, deteriorano, cancellano, alterano o comunque intervengono su un sistema informatico o telematico ovvero su informazioni, dati e programmi in esso contenuti, attivano identità, anche digitali, domini e spazi informatici comunque denominati, anche attraverso il trattamento di dati personali di terzi, ovvero assumono il controllo o comunque si avvalgono dell'altrui dominio e spazio informatico comunque denominato o compiono attività prodromiche o strumentali»;

b) al comma 4, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, nei casi di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371 -bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo»;

c) al comma 8, secondo periodo, le parole: «all'articolo 51, comma 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis».

5. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35, le parole: «all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,».

6. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 21 giugno 2017, n. 108, le parole: «all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,».

Capo IV – DISPOSIZIONI CONCERNENTI REATI IN MATERIA AMBIENTALE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANZIONI PENALI E RESPONSABILITÀ DELLE PERSONE GIURIDICHE

Art. 6. – Modifiche agli articoli 32-quater, 423-bis e 423-ter del codice penale.

«1. All'articolo 423-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «o foreste» sono sostituite dalle seguenti: «, foreste o zone di interfaccia urbano-rurale» e le parole «da quattro» sono sostituite dalle seguenti: «da sei»;

b) al secondo comma, le parole: «da uno» sono sostituite dalle seguenti: «da due»;

c) dopo il quarto comma, è inserito il seguente:

«La pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso al fine di trarne profitto per sé o per altri o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti all'esecuzione di incarichi o allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi».

1-bis. All'articolo 423-ter, secondo comma, del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, per la durata di cinque anni».

1-ter. All'articolo 32-quater del codice penale, le parole: «423-bis, primo comma,» sono soppresse».

Art. 6-bis – Modifica all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157

«1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserita la seguente: «c-bis) l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 4.000 a euro 10.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus*)».

Art. 6-ter – Modifiche al codice penale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

«1. Il comma 1 dell'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: «1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio».

2. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli 316-bis, 316-ter,» sono inserite le seguenti: «353, 353-bis,»;

b) all'articolo 25-octies.1:

- 1) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote»;
 - 2) al comma 3, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 2-bis»;
 - 3) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e trasferimento fraudolento di valori».
3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 240-bis, primo comma, le parole: «dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies, 452-octies, primo comma, 452-quaterdecies»;
 - b) all'articolo 452-bis, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi»;
 - c) all'articolo 452-quater, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà».

LEGGE 26 settembre 2023, n. 138

Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche.

GU Serie Generale n. 237 del 10.10.2023

Entrata in vigore del provvedimento: 25.10.2023

Con la l. 138/2023, il legislatore, ritenendo di dover colmare una lacuna normativa, introduce le nuove fattispecie di **omicidio nautico** e **lesioni personali nautiche** “**innestandole**” nell’ambito della disciplina penale già prevista per l’omicidio stradale e per le lesioni personali stradali gravi o gravissime (per una riflessione ad ampio spettro sulla portata sistematica e politico-criminale dell’innovazione in questione, si segnala il contributo di G. P. Demuro, *Uguali ma diversi: sul reato di omicidio stradale o nautico*, in www.sistemapenale.it 21.9.2023).

Segnatamente, l'art. 1, co. 1 l. 138/2023 sostituisce l'art. 589-bis Cp con il seguente:

«Art. 589-bis (Omicidio stradale o nautico). — Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da due a sette anni.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché degli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un'unità da diporto di cui all'articolo 53-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La pena di cui al quarto comma si applica altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima

consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l'unità da diporto sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo o unità da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell'unità da diporto cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto».

Si prevede, inoltre, al co. 2, che alla rubrica dell'**art. 589-ter Cp** (*Fuga del conducente in caso di omicidio stradale*) sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: «**e nautico**».

Il co. 3 della medesima disposizione innova la fattispecie di cui all'art. 590-bis Cp, sostituendone il testo con il seguente:

«Art. 590-bis (Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime). — *Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.*

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché degli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un'unità da diporto di cui all'articolo 53-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al quarto comma si applicano altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l'unità da diporto sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo o unità da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell'unità da diporto cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo.

Al co. 4 dell'art. 1, infine, si prevede che alla rubrica dell'**art. 590-ter Cp** (*Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali*) sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: «**e nautiche**».

L'art. 2 l. 138/2023 modifica la lettera **m-quater**, **art. 380, co. 2 Cpp** (*Arresto obbligatorio in flagranza*) sostituendola con la seguente:

«m-quater) delitto di omicidio colposo stradale o nautico previsto dall'articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del codice penale, salvo che il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi, e si sia messo immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria».

Al co.2 della medesima disposizione viene modificata, infine, la lettera **m-quinquies**), **art. 381, co. 2 Cpp** (*Arresto facoltativo in flagranza*), aggiungendo dopo le parole: «lesioni colpose stradali» le seguenti: «o nautiche».

CORTE COSTITUZIONALE (di Greta Accatino)

C. cost., 30.10.2023 n. 197 (sentenza)

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 577 co. 3 Cp, nella parte in cui vieta al giudice di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 co. 1 n. 2 e 62-bis Cp.

La Corte d'assise di Cagliari e la Corte d'assise d'appello di Torino hanno censurato l'art. 577 co. 3 Cp, ritenendo che il divieto posto dalla norma di considerare prevalenti le circostanze attenuanti generiche e quella della provocazione rispetto all'aggravante dell'omicidio di cui all'art. 577 co. 1 n. 1 Cp (ossia commesso in contesti familiari o para-familiari) contrasterebbe con gli artt. 3 e 27 Cost.

Osserva la Corte – nel dichiarare la parziale illegittimità costituzionale della norma oggetto – che le circostanze attenuanti generiche e quella della provocazione rivestono nell'ordinamento una funzione essenziale, poiché assicurano che «la pena per l'omicidio volontario possa essere convenientemente ridotta rispetto al generale minimo edittale di ventun anni di reclusione, in casi caratterizzati da una minore offensività del fatto o minore colpevolezza dell'autore, ovvero dalla presenza di ragioni significative che comunque rivelano un suo minor bisogno di pena».

Né la declaratoria di incostituzionalità parziale contrasta, secondo i giudici della Consulta, con la finalità perseguita dal legislatore con la l. 19.7.2019 n. 69 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere). Tutt'altro: la presente decisione – dice la Corte – evita che dalla l. 69/2009 discendano effetti collaterali incongrui rispetto alla sua *ratio* ispiratrice. Per effetto del divieto *de quo*, infatti, si finisce per applicare pene manifestamente sproporzionate ai soggetti più vulnerabili, vittime di comportamenti aggressivi e prevaricatori nel contesto di relazioni familiari o affettive, impedendo loro di beneficiare di una o talora anche due attenuazioni di pena, ciascuna pari a un terzo.

C. cost., 27.10.2023 n. 195 (sentenza)

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 590-ter Cp, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 co. 1 e 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Milano, undicesima sezione penale, in composizione monocratica, e dal Tribunale ordinario di Monza, sezione penale, in composizione monocratica.

I dubbi di legittimità dei rimettenti hanno riguardato l'art. 590-ter Cp, nella parte in cui porterebbe il giudice, nel caso di lesioni personali stradali gravi di cui all'art. 590-

bis co. 1 Cp, aggravate dalla fuga del conducente, ad irrogare a costui «la pena minima e fissa» di tre anni di reclusione.

Il giudice delle leggi, dopo aver sinteticamente ricostruito il quadro di riferimento in cui s'inserisce la disposizione censurata, chiarisce che le doglianze evidenziate dai remittenti non colgono nel segno. Come affermato già in altre precedenti pronunce, infatti, in genere «le previsioni sanzionatorie rigide non appaiono in linea con il volto costituzionale del sistema penale, risultando “indiziate” di illegittimità costituzionale». Tuttavia, in casi siffatti il dubbio può «essere superato, caso per caso, solo “a condizione che, per la natura dell'illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, quest'ultima appaia ragionevolmente ‘proporzionata’ rispetto all'intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato”».

Ciò premesso, evidenzia la Corte che la fuga da parte dell'autore di gravi lesioni personali seguite a un incidente stradale è condotta di per sé intrinsecamente grave, ragion per cui la pena minima di tre anni di reclusione di cui la norma prevede comunque l'applicazione è ragionevolmente proporzionata. Del resto, rileva poi la Corte, la scelta legislativa di prevedere siffatta soglia minima è in linea con l'intervento realizzato con la l. 23.3.2016 n. 41 (Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274). Non solo: concludono i giudici costituzionali osservando che, se la norma non prevedesse la soglia minima dei tre anni, il conducente potrebbe essere portato, dopo aver effettuato un calcolo di convenienza, a prediligere la fuga, «sia nella fattispecie base delle lesioni (perché a fronte del modesto aumento di pena si sarebbe evitato il coinvolgimento nella causazione dell'incidente), sia, a maggior ragione, laddove le lesioni risultino cagionate in presenza delle circostanze sintomatiche di un maggior grado di colpa».

C. cost., 27.10.2023 n. 194 (sentenza)

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 186 co. 2-*bis* del d.lgs. 30.4.1992 n. 285, sollevate, in riferimento agli artt. 13, 25 co. 2 e 27 co. 1 e 3 Cost. dalla Corte d'appello di Milano. Il giudice delle leggi ha poi altresì concluso per la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della medesima norma, sollevata – questa volta – in riferimento all'art. 3 Cost.

Con l'ordinanza di rimessione 96/2022 la Corte d'appello di Milano, sezione prima penale, ha investito la Corte della questione di legittimità costituzionale dell'art. 186 co. 2-*bis* del d.lgs. 30.4.1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), come da ultimo modificato dall'art. 33 co. 1 lett. *b* della l. 29.7.2010 n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale). Ciò laddove si prevede l'applicazione automatica della sanzione

amministrativa (sostanzialmente penale) accessoria della revoca della patente di guida quando sia stato accertato nel conducente, che ha provocato un incidente stradale, un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). Nel caso di specie, evidenzia il rimettente, la contenuta gravità del fatto e la personalità dell'agente consentirebbero infliggergli una sanzione accessoria più tenue, ossia la sospensione della patente, esito tuttavia precluso dal dettato della norma censurata.

La Corte dichiara anzitutto inammissibili, poiché prive di specifica e adeguata illustrazione dei motivi di censura, le questioni sollevate in riferimento agli artt. 13, 25 co. 2 e 27 co. 1 e 3 Cost.

Dopodiché, si sofferma sulla paventata violazione dell'art. 3 Cost., concludendo che l'applicazione della revoca della patente di guida all'autore dell'illecito di cui all'art. 186 co. 2-bis cod. strada non rappresenta una misura sproporzionata se paragonata all'intrinseca gravità dello stesso. Invero, in un impianto sanzionatorio quale quello delineato dal codice, ispirato al principio della progressione crescente, la condotta di colui che guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore ad 1,5 g/l e, per l'effetto, provoca un incidente stradale è di una tale gravità da essere ragionevolmente collocata dal legislatore «in cima alla scala delle condotte sanzionate in misura progressivamente più elevata».

Peraltro, rileva la Corte, la previsione censurata non innesca alcun «indifferenziato automatismo sanzionatorio», perseguendo – viceversa – sia una finalità preventiva, allorché evita che il reo – cui non è consentito di conseguire un nuovo titolo abilitativo prima di tre anni – ricrei la situazione di pericolo ingenerata dalla sua condotta, una finalità deterrente, poiché «sollecita una maggiore consapevolezza della gravità del comportamento» e altresì una funzione rieducativa. Imponendo, infatti, al condannato di nuovamente sostenere l'esame di abilitazione alla guida, la norma attiva un virtuoso processo di correzione del suo agire per il tramite di «una utile formazione finalizzata alla prevenzione».

C. cost., 12.10.2023 n. 192 (sentenza)

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 420-bis co. 3 Cpp, nella parte in cui non prevede che il giudice proceda in assenza per i delitti commessi mediante gli atti di tortura definiti dall'art. 1 co. 1 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata a New York il 10.12.1984, ratificata e resa esecutiva con l. 3.11.1988 n. 498, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell'imputato, è impossibile avere la prova che quest'ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo, fatto salvo il diritto dell'imputato stesso a un nuovo processo in presenza per il riesame del merito della causa.

Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma ha dubitato della compatibilità dell'art. 420-bis co. 2 e 3 Cpp con il dettato della Carta e, segnatamente, con gli artt. 2, 3, 24, 111, 112 e 117 co. 1 Cost., quest'ultimo in relazione alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

Rileva il giudice *a quo* che la norma censurata – introdotta nel tessuto codicistico a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10.10.2022 n. 150 – impone di procedere in assenza dell'imputato soltanto, alternativamente, quando sia effettiva la conoscenza del processo a suo carico, sia in ordine alle imputazioni che alla *vocatio in iudicium*, ovvero allorché sia positivamente provata la sua volontà di sottrarsi al processo. Nel caso di specie, pertanto, atteso il rifiuto da parte delle autorità egiziane di collaborare con quelle italiane nell'accertamento dei fatti di reato commessi ai danni di Giulio Regeni, essendo tuttavia impossibile garantire che gli imputati – pur edotti dell'esistenza di un procedimento penale a loro carico – siano anche a conoscenza della *vocatio in iudicium*, dovrebbe essere emessa sentenza ai sensi dell'art. 420-*quater* Cpp. Così facendo, verrebbe, nondimeno, ad istituirsi una «una inammissibile “zona franca” di impunità per i cittadini-funzionari» in ordine ai delitti a loro ascritti.

Ciò premesso, i giudici della Consulta, dopo aver ripercorso l'evoluzione della disciplina del processo *in absentia* nel nostro ordinamento, si soffermano sul da poco riformulato art. 420-bis Cpp, che distingue tre ipotesi di assenza non impeditiva, che non osta, cioè, alla celebrazione del processo. Quindi, la Corte chiarisce che la *sedes* della sua pronuncia additiva va individuata nel co. 3 della norma censurata, che ha riguardo alla latitanza e a ogni altro modo di volontaria sottrazione dell'imputato alla conoscenza della pendenza del processo. In casi siffatti, invero, «l'indagato sa di essere tale», è genericamente a conoscenza che esiste un procedimento penale nei suoi confronti, ragion per cui può procedersi in sua assenza.

Precisa nondimeno la Corte che il proprio intervento additivo dev'essere limitato – contrariamente a quanto chiesto dal giudice *a quo* – ai processi per delitti commessi mediante atti di tortura.

Viene dichiarata, pertanto, l'illegittimità costituzionale dell'art. 420-bis co. 3 Cpp, nella parte in cui non consente al giudice di procedere in assenza dell'imputato quando, per via della mancata assistenza dello Stato di appartenenza nei processi che ineriscono alle imputazioni di tortura, non sia possibile la notifica personale della *vocatio in iudicium*.

Tuttavia, «il *vulnus* costituzionale prodotto dalla lacuna normativa in questione deve essere [...] ridotto a legittimità per linee interne al sistema delle garanzie, senza alcun sacrificio, né condizionamento, delle facoltà partecipative dell'imputato, ma unicamente con una diversa scansione temporale del loro esercizio». Ne discende che l'imputato ha, in ogni momento, anche prima della pronuncia di un'eventuale

condanna, diritto ad un nuovo processo in presenza che conduca al riesame del merito della causa.

C. cost., 12.10.2023 n. 188 (sentenza)

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69 co. 4 Cp, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 648-ter.1 co. 2 Cp – nella versione introdotta dall'art. 3 co. 3 della l. 15.12.2014 n. 186 e vigente fino alla sua sostituzione a opera dell'art. 1 co. 1 lett. f n. 3 del d.lgs. 8.11.2021 n. 195 – sulla recidiva di cui all'art. 99 co. 4 Cp.

Il Tribunale ordinario di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 co. 4 Cp, laddove vieta la prevalenza della circostanza attenuante del delitto di autoriciclaggio, di cui all'art. 648-ter.1 co. 2 Cp (nella versione *ratione temporis* applicabile, posto che la nuova disciplina, più sfavorevole per l'imputato, non potrebbe operare stante il divieto di cui all'art. 2 co. 4 Cp) sulla recidiva reiterata.

Osserva invero il rimettente che il divieto *de quo* preclude «il necessario adeguamento della pena edittale alle circostanze del caso concreto, determinando un trattamento sanzionatorio sproporzionato e dunque inidoneo a esplicare una funzione rieducativa». Ne deriverebbe, dunque, un evidente contrasto con gli artt. 3, 25 co. 2 e 27 co. 3 Cost.

La Corte, nel concludere per la fondatezza della questione con riguardo a tutti i parametri poc'anzi indicati, si richiama alla propria precedente giurisprudenza (v. C. cost., 12.5.2023 n. 94). Chiarisce, in particolare, che la norma censurata, allorché impone al giudice di irrogare una pena per il delitto aggravato dalla recidiva reiterata (situazione tutt'altro che infrequente quando il reato presupposto sia un furto) non inferiore al minimo previsto per la fattispecie base di autoriciclaggio, finisce, di fatto, per porre nel nulla la *ratio* dell'art. 648-ter.1 co. 2 Cp – *id est* prevedere un trattamento sanzionatorio molto meno severo per i fatti di riciclaggio che conseguono ai delitti oggettivamente meno gravi.

CORTE DI GIUSTIZIA
(di Oscar Calavita)

[C.G.UE, 19.10.2023, Terhelt5 \(Központi Nyomozó Főügyészség\), C-147/22](#)

«Il principio del ne bis in idem sancito all'articolo 54 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 ed entrata in vigore il 26 marzo 1995, letto alla luce dell'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che si deve qualificare come decisione definitiva, ai sensi di tali articoli, una decisione di proscioglimento di un indagato o imputato adottata, in un primo Stato membro, a seguito di istruzione penale vertente essenzialmente su fatti di corruzione, qualora tale indagato o imputato sia sottoposto, per i medesimi fatti, a nuovo procedimento penale in un secondo Stato membro e qualora:

- la decisione di proscioglimento sia stata adottata dal pubblico ministero senza irrogazione di una pena e senza intervento di un giudice e sia stata motivata dalla constatazione dell'assenza di qualsiasi elemento probatorio idoneo a dimostrare che l'indagato o imputato ha effettivamente commesso il reato ascrittogli;
- secondo il diritto nazionale applicabile, nonostante il carattere definitivo di una siffatta decisione di proscioglimento, il pubblico ministero disponga della facoltà di proseguire il procedimento in condizioni tassativamente definite, come il sopravvenire di nuovi fatti o elementi di prova significativi, e purché, in ogni caso, il reato non sia prescritto, e
- nel corso dell'istruzione, il pubblico ministero del primo Stato membro abbia raccolto dati senza tuttavia interrogare l'indagato o imputato, che è cittadino di un altro Stato membro, dato che la misura istruttoria avente natura coercitiva e diretta a localizzarlo si era infine rivelata infruttuosa, fermo restando che l'assenza di interrogatorio dell'indagato o imputato da parte della Procura del primo Stato membro può essere presa in considerazione dalla Procura del secondo Stato membro tra eventuali altri indizi pertinenti che rivelino l'assenza di istruzione approfondita nel primo Stato membro, a condizione tuttavia che sia accertato che, nelle circostanze del caso di specie, spettava ragionevolmente alla Procura del primo Stato membro adottare una misura istruttoria che garantisse un interrogatorio effettivo di detto indagato o imputato, dal quale avrebbero manifestamente potuto emergere nuovi

elementi di fatto o di prova idonei a mettere in dubbio, in misura significativa, la fondatezza di una decisione di proscioglimento».

La questione trae origine da un procedimento nel quale il giudice del rinvio chiede se un provvedimento di archiviazione del pubblico ministero emesso in un altro Stato possa essere considerato come un provvedimento definitivo per l'applicabilità del principio del *ne bis in idem*.

La Corte ritiene che nella nozione di *bis* possano essere ricompresi i provvedimenti di archiviazione. Richiamando la propria giurisprudenza, i Giudici del Lussemburgo ritengono che il *ne bis in idem* sia applicabile anche alle decisioni emesse da una pubblica accusa che concludono il procedimento senza infliggere una pena, purché l'azione penale sia «definitivamente estinta» e le indagini abbiano consentito «un esame condotto nel merito della causa» (§28). E ciò anche se il procedimento può essere riaperto in presenza di prove nuove o fatti sopravvenuti, a condizione che ciò implichi l'avvio di un ulteriore procedimento e non una mera prosecuzione del primo. La circostanza che l'indagato non sia stato sottoposto a interrogatorio, inoltre, costituisce un elemento che può essere tenuto in considerazione per accertare la completezza dell'esame nel merito della causa, ma non può automaticamente condurre alla mancanza del citato requisito.

[C.G.U.E, 5.10.2023, Q.S. \(Rayonna prokuratura Burgas\), C-219/22](#)

«L'articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro che prevede che un giudice di tale Stato, il quale, nell'ambito di un nuovo procedimento penale avviato a carico di una persona nei cui confronti è stata precedentemente pronunciata in un altro Stato membro, per fatti diversi, una decisione definitiva di condanna con sospensione condizionale della pena, non ancora integralmente eseguita, sia investito di una domanda diretta all'esecuzione di tale condanna, possa revocare tale sospensione condizionale e ordinare l'esecuzione effettiva di tale pena, a condizione che detta decisione di condanna sia stata trasmessa e riconosciuta nello Stato membro in cui si svolge il nuovo procedimento penale, conformemente alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle

decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive».

La situazione fattuale alla base del rinvio pregiudiziale è la seguente: Tizio, cittadino e residente rumeno, condannato a pena sospesa in Romania, è nuovamente condannato in Bulgaria durante il periodo di sospensione condizionale; la Rayonna Prokuratura Burgas chiede al giudice la revoca della precedente sospensione condizionale per porre in esecuzione tanto la condanna rumena (precedente) e quella bulgara (successiva). Il giudice del rinvio si chiede dunque se l'art. 3 par. 3 DQ 2008/675/GAI (relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale) consenta di revocare una precedente sentenza a pena sospesa, per portarla in esecuzione, a seguito di una nuova condanna.

La Corte rileva, innanzitutto, come la DQ 2008/675/GAI abbia, in estrema sintesi, lo scopo di attribuire alle sentenze di condanna straniera «effetti giuridici equivalenti a quelli attribuiti alle condanne pronunciate dai propri giudici conformemente al diritto nazionale» (§33). Ben diversa è la possibilità di una revoca della sospensione condizionale, la quale, secondo i Giudici del Lussemburgo, non può essere imposta in assenza di un riconoscimento della sentenza, nello Stato di esecuzione, ai sensi della DQ 2008/947/GAI.

C.G.U.E, 12.10.2023, G.R, H.S. eI.T. (Županijsko državno odvjetništvo u Puli-Pola), C-726/21

«L'articolo 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, fra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 ed entrata in vigore il 26 marzo 1995, letto alla luce dell'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che, in sede di valutazione del rispetto del principio del *ne bis in idem*, occorre prendere in considerazione non solo i fatti menzionati nel *petitum* dell'atto di imputazione formulato dalle autorità competenti di un altro Stato membro nonché nel dispositivo della sentenza definitiva emessa in quest'ultimo Stato, bensì anche i fatti menzionati nella motivazione di tale sentenza e quelli oggetto della fase istruttoria, che però non siano stati riprodotti nell'atto di imputazione, nonché qualsiasi informazione rilevante relativa ai fatti materiali oggetto di un procedimento penale anteriore condotto in quest'altro Stato membro e conclusosi con una decisione definitiva».

La questione trae origine da due procedimenti (croato e austriaco) in relazione ai quali il giudice del rinvio si domanda se l'effetto preclusivo del *ne bis in idem* debba essere valutato esclusivamente paragonando i rispettivi capi di imputazione – ed eventualmente il dispositivo della prima sentenza – ovvero se anche la motivazione del provvedimento possa assurgere ad elemento qualificante il divieto di secondo giudizio.

La Corte rileva, in primo luogo, come il tenore letterale dell'art. 54 CAAS non ancori l'*idem factum* alla mera corrispondenza tra atti di imputazione, di talché sembra essere consentito desumerlo anche dal testo dei provvedimenti. Tale affermazione sarebbe corroborata dall'art. 50 Carta di Nizza, nonché dall'art. 57 CAAS, il quale consente, in caso di dubbio circa l'applicabilità del *ne bis in idem*, di domandare informazioni aggiuntive allo Stato nel cui territorio la sentenza è stata pronunciata.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO (di Oscar Calavita)

Non ci sono sentenze della Grande Camera o contro l'Italia rilevanti

Altra giurisprudenza:

Art. 2 (Violazione sostanziale e procedurale - Vita - Obblighi positivi - Morte del figlio del ricorrente durante il servizio militare obbligatorio a seguito di uno sparo accidentale da parte di un commilitone - Mancata applicazione da parte delle autorità nazionali delle pertinenti e adeguate norme di sicurezza sul maneggio delle armi - Mancata applicazione del quadro normativo esistente che disciplina l'organizzazione dell'assistenza medica d'emergenza ai militari in relazione alle cure mediche prestate al figlio del ricorrente - Mancata prevenzione effettiva dei rischi noti inerenti al servizio militare che possono potenzialmente mettere a repentaglio la vita, in particolare in un contesto di ostilità in corso - Inchiesta inefficace) e **Art. 13** (Violazione - Mancanza di un rimedio effettivo - Impossibilità giuridica di chiedere un risarcimento per il danno non patrimoniale subito a causa della perdita della vita del proprio figlio): [C. Eur., 17.10.2023, Dimaksyan c. Armenia, 29906/14](#);

Art. 2 (Violazione - Vita - Obblighi positivi - Mancata adozione di misure per proteggere la vita di due militari di leva uccisi durante il servizio militare obbligatorio da un compagno di leva in un incidente di tiro - Mancata valutazione della personalità e della pericolosità di un militare di leva che aveva precedenti penali e che era stato espulso dagli Stati Uniti per questo motivo - Mancata adozione di misure per mantenere un'adeguata disciplina militare e per prevenire l'insorgere della violenza che si ritiene abbia scatenato la sparatoria - Inchiesta inefficace): [C. Eur., 17.10.2023, Hovhannisyan e Karapetyan c. Armenia, 67351/13](#);

Art. 2 (Violazione - Mancato rispetto da parte delle autorità russe dell'obbligo procedurale di cooperare con le autorità austriache nell'ambito dell'indagine sull'omicidio del figlio del ricorrente in Austria - Giurisdizione *ratione loci* - Esistenza di elementi particolari che stabiliscono un legame giurisdizionale tra la Russia e la denuncia del ricorrente sulla mancanza di un'indagine efficace - Indagine penale dettagliata dell'Austria volta a chiarire le circostanze dell'omicidio e l'identità dei responsabili - Richiesta di assistenza legale delle autorità austriache per quanto riguarda la presenza in Russia di testimoni importanti - Applicabilità dei principi formulati nella causa *Güzelyurtlu e altri c. Cipro e Turchia [GC]*, relativa alla presenza in Russia di testimoni importanti, tra cui il presunto autore dell'omicidio, riguardante i doveri procedurali di uno Stato contraente in relazione a un omicidio commesso al

di fuori del suo territorio - Nelle circostanze specifiche del caso, l'accertamento di tutti i fatti e le responsabilità rilevanti è possibile solo con la cooperazione della Russia - Le autorità russe hanno l'obbligo, nel caso in questione, di fornire tutta l'assistenza possibile nell'ambito della loro autorità e dei loro mezzi per quanto riguarda le prove ricercate che si trovano in Russia - La risposta alla richiesta di assistenza legale costituisce in sostanza un rifiuto - Considerato il contesto e il ritardo nella risposta, che ha influito negativamente sul procedimento penale in Austria, il rifiuto è privo di qualsiasi legittimità - Mancanza di uno sforzo minimo richiesto) e **Art. 3 e Art. 5** (Violazione - Privazione della libertà - Le affermazioni del richiedente in merito ai maltrattamenti e alla detenzione non riconosciuta in un luogo segreto in Cecenia sono sufficientemente convincenti e accertate al di là di ogni ragionevole dubbio - Il governo non ha fornito una spiegazione plausibile per confutare la presunzione di responsabilità delle autorità russe in merito alla sorte e al trattamento del richiedente - Indagini inefficaci - I maltrattamenti subiti dal richiedente equivalgono a tortura - Atti di tortura - Gli atti di violenza hanno causato gravi sofferenze fisiche e mentali che sono state inflitte intenzionalmente - Detenzione arbitraria): [C. Eur., 24.10.2023, *Israilov c. Russia*, 21882/09 e 6189/10;](#)

Art. 3 (Violazione sostanziale e procedurale - Trattamento inumano o degradante - Inefficace indagine sull'uso di spray al peperoncino contro un detenuto aggressivo in una cella di osservazione senza preavviso - Mancata dimostrazione dell'uso di spray al peperoncino reso strettamente necessario dal comportamento del ricorrente): [C. Eur., 3.10.2023, *El-Asmar c. Danimarca*, 27753/19;](#)

Art. 3 (Violazione sostanziale e procedurale - Trattamenti inumani o degradanti - Maltrattamenti subiti da un migrante da parte delle forze dell'ordine ungheresi mentre veniva riaccompagnato sul lato esterno della barriera di confine ungherese con la Serbia - Mancato assolvimento da parte dello Stato dell'onere della prova fornendo una spiegazione plausibile per le ferite subite - Mancata indicazione dell'uso della forza necessaria - Indagine inefficace): [C. Eur., 5.10.2023, *Shahzad c. Ungheria*, 37967/18;](#)

Art. 3 (Violazione sostanziale - Condizioni di detenzione in vari centri per immigrati di un soggetto vulnerabile, a causa della presunta minoranza e della situazione sanitaria, che equivalgono a trattamenti inumani o degradanti - Condizioni non adeguate alle esigenze del ricorrente né alle ragioni addotte per la sua prolungata detenzione) e **Art. 5 par. 1** (Violazione - Privazione della libertà - Imposizione di un ordine di restrizione della circolazione (per motivi di salute) per due mesi che equivale a una detenzione di fatto - Detenzione non conforme al diritto interno ai fini dell'art. 5 § 1 né compatibile con l'art. 5 § 1 (b) - Successivo trattenimento per immigrazione sulla base dell'ordine di detenzione, arbitrario ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera f) - Seri dubbi sulla buona fede delle autorità nelle circostanze del caso - Mancato accertamento del fatto che il trattenimento per immigrazione sia una misura

di ultima istanza per la quale non esistono alternative - Trattenimento prolungato in condizioni inadeguate) e **Art. 13** (Violazione - Rimedio effettivo - Il ricorso costituzionale è inefficace per i reclami relativi alle condizioni di detenzione in corso):

[C. Eur., 17.10.2023, A.D. c. Malta, 12427/22](#)

Art. 3 (Violazione procedurale - Mancata esecuzione di un'indagine adeguata ed efficace da parte delle autorità nazionali in merito alle accuse di maltrattamenti subiti dal ricorrente durante la detenzione di polizia): [C. Eur., 17.10.2023, Avcioglu c. Turchia, 59564/16](#);

Art. 3 (Violazione sostanziale e procedurale - Obblighi positivi - Mancata protezione della ricorrente dalla violenza domestica da parte delle autorità nazionali - Mancata valutazione autonoma, proattiva e completa del rischio di violenza ricorrente - Mancata adozione di misure operative e preventive in modo coordinato per ridurre il rischio, La passività delle autorità di fronte a gravi maltrattamenti ha permesso che questi continuassero - Indagini inefficaci - Mancanza di indagini su accuse credibili di violenza fisica e psicologica e di assicurare il perseguimento e la punizione del colpevole senza indebiti ritardi) e **Art. 8** (Violazione - Obblighi positivi - Vita familiare - Mancata adozione da parte delle autorità nazionali di misure tempestive per aiutare la ricorrente a mantenere i contatti con i figli, lasciandola a difendere i propri diritti da sola - Mancata considerazione degli episodi di violenza domestica nella determinazione dei diritti di contatto con i bambini) e **Art. 14** (Violazione - Discriminazione - Le azioni delle autorità nazionali hanno condonato la violenza domestica riflettendo un atteggiamento discriminatorio nei confronti della ricorrente in quanto donna - Le misure di protezione sembravano essere state rifiutate utilizzando dichiarazioni e motivazioni discriminatorie, data la condanna penale dell'autore del reato per gli stessi fatti cinque anni dopo): [C. Eur., 17.10.2023, Luca c. Repubblica di Moldavia, 55351/17](#);

Art. 5 par. 3 (Violazione - Durata eccessiva della custodia cautelare del ricorrente, pari a oltre sei anni - Ricorso a motivi che non potevano essere considerati "sufficienti" per giustificare l'intera durata della custodia cautelare): [C. Eur., 26.10.2023, K.P. c. Polonia, 52641/16](#);

Art. 6 par. 1 (Violazione - Equo processo - La Corte Suprema non ha esaminato in modo rigoroso e completo le affermazioni credibili dei ricorrenti secondo cui le loro dichiarazioni, utilizzate come prove a loro carico, erano state raccolte con mezzi contrari all'articolo 3 - Mancanza di un'effettiva possibilità per i ricorrenti di contestare l'ammissibilità di tali dichiarazioni e di opporsi al loro utilizzo): [C. Eur., 3.10.2023, Repesco e Repescu c. Repubblica di Moldavia, 39272/15](#);

Art. 6 par. 2 (Violazione - Misure di trasferimento professionale e di declassamento imposte a un funzionario per un comportamento inadeguato, sulla base di un'accusa di molestie sessuali, che aveva precedentemente portato a un licenziamento -

Linguaggio utilizzato nel procedimento amministrativo incompatibile con le esigenze della presunzione di innocenza nel suo secondo aspetto): [C. Eur., 10.10.2023, U.Y. c. Turchia, 58073/17](#);

Art. 7 (Nessuna violazione - Articolo 7 - Condanna delle società ricorrenti per il reato di corruzione attiva di pubblici ufficiali stranieri sulla base di una legge prevedibile e accessibile - Reato - Pagamento di commissioni segrete in relazione alle operazioni di commercio del petrolio iracheno contestate, in violazione del programma delle Nazioni Unite "oil for food"): [C. Eur., 12.10.2023, S.A. e Vitol S.A. c. Francia, 34634/18 e 43546/18](#);

Art. 8 (Violazione - Vita privata - Corrispondenza - Mandato del tribunale che autorizza l'intercettazione di conversazioni telefoniche di cui il ricorrente non era parte, nell'ambito di un'indagine penale che non lo riguardava direttamente - Registrazione, archiviazione e conservazione del materiale intercettato - Interferenza con i diritti del ricorrente non accompagnata da garanzie adeguate ed effettive contro gli abusi): [C. Eur., 26.10.2023, Plechlo c. Slovacchia, 18593/19](#);

Art. 4 Prot. 7 (Violazione - Diritto di non essere giudicato o punito due volte - Duplicazione di procedimenti, attraverso una sanzione amministrativa e un procedimento penale per un comportamento socialmente offensivo che ha turbato l'ordine pubblico, non combinati in modo integrato tale da formare un insieme coerente e non proporzionato - Sanzione amministrativa di natura penale, dati gli elementi di punizione e di deterrenza - Fatti che costituiscono i due reati sostanzialmente identici - La sanzione amministrativa ha costituito una "condanna definitiva" - Procedimenti sufficientemente collegati nel tempo - La dualità dei procedimenti non ha perseguito scopi complementari o costituito una conseguenza prevedibile per lo stesso comportamento contestato): [C. Eur., 3.10.2023, Vasile Sorin Marin c. Romania, 17412/16](#).

LEGISLAZIONE UE

Non vi è alcun intervento normativo rilevante da segnalare.